



# Comune di Marano di Napoli

## Comando Polizia Municipale

### ORDINANZA N. 27 DEL 26/05/2021

#### DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

#### ISTITUZIONE DISSUASORI E LIMITE DI VELOCITA'

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Vista la richiesta inoltrata dal sig. Biagio Ricci, quale amministratore pro tempore del Parco delle Mimose sito in Via San Castrese n. 11, assunta con prot. 4716 del 16/02/2021, di poter installare dei dossi rallentatori di velocità in via San Castrese nel tratto di strada prospiciente il suddetto parco per garantire un minimo di sicurezza, in quanto questa viene percorsa molto spesso a velocità non adeguata dagli automobilisti, costituendo serio pericolo per i residenti;

Visto che l'ufficio "Prevenzione Sicurezza Stradale Segnaletica Protezione Civile" a seguito sopralluogo, con proprio parere prot. 5338 del 23/02/2021 ha espresso parere favorevole ad installare dissuasori di velocità (dossi) e la necessità di istituire il limite di velocità a 30 Km/h nella detta via;

Vista l'autorizzazione n. 11 del 22/04/2021 con la quale l'Area tecnica – Settore LL.PP. e Manutenzioni, autorizzava i richiedenti a realizzare dossi dissuasori di velocità sulla Via San Castrese;

Viste le caratteristiche della strada interessata;

Visto l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000;

Visti gli artt. 5, comma 3, e art.7, del Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992;

Visto l'art. 179 del D.P.R. n.495/1992;

#### ORDINA

**La realizzazione di dossi rallentatori di velocità in Via San Castrese nel pieno rispetto dell'autorizzazione n. 11 del 22/04/2021 e con le caratteristiche descritte dall'art. 179 c. 6 del D.P.R. 495/92:**

**Ordina altresì l'istituzione in Via San Castrese, del limite di velocità di 30 Km/h,**

La presente ordinanza sarà resa esplicita al pubblico mediante l'apposizione in loco della segnaletica prescritta, come previsto dal Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 "Codice della Strada".

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente Ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del C.d.S. sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

I trasgressori di quanto prescritto dal presente provvedimento saranno sanzionati così come disposto dal Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 "Codice della Strada".



# Comune di Marano di Napoli

## Comando Polizia Municipale

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà, ai sensi della Legge n. 1034/1971, presentare ricorso giurisdizionale per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

E', altresì, ammesso, a norma di quanto previsto all'art. 37 del Decreto Legislativo n. 285/92 e con le modalità indicate all'art. 74 del D.P.R. n.495/92, ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

### DISPONE INFINE

- che la presente Ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio del Comune di Marano di Napoli.
- che la presente ordinanza sia inviata all' Area Tecnica per l'osservanza sulla regolare esecuzione delle opere;

L'estensore

M.O. Santoro G.



IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Cap. B.A. Costa